

Documenti posti in consultazione dalla Banca d'Italia in tema di segnalazioni relative al microcredito e altri interventi sulle segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari

Osservazioni sulla bozza del 15° aggiornamento della circolare n. 217
“Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”

ottobre 2016



Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, esprime apprezzamento per la consultazione promossa da Banca d'Italia in tema di “segnalazioni relative al microcredito e altri interventi sulle segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari”. I documenti posti in consultazione, oltre ad introdurre ed illustrare le segnalazioni statistiche per gli operatori di microcredito, aggiornano le istruzioni per le segnalazioni di vigilanza di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e IMEL.

Di seguito osservazioni e richieste di chiarimento formulate dalla scrivente Associazione.

Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL – Bozza del 15° aggiornamento

Paragrafo 17 – Codice operazione di cartolarizzazione e attività di *servicing*

Con riferimento alle indicazioni riguardanti le voci da 58208 a 58216, secondo le quali, per tali voci, *sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di servicer*, si chiede di chiarire, ai fini di una corretta segnalazione da parte degli Intermediari finanziari (segnalazioni 3S) **se nel caso in cui un intermediario *originator* ceda dei crediti ad un Società veicolo (SPV) ma svolga anche il ruolo di *servicer* per la gestione dei crediti cartolarizzati, tale intermediario debba comunque procedere con la segnalazione, alimentando le voci da 58208 a 58216.**

Si chiede inoltre di precisare, qualora venisse confermato che l'intermediario *originator*, che svolge anche il ruolo di *servicer* per la medesima operazione di cessione, sia da considerarsi l'intermediario segnalante dell'operazione, **se la segnalazione 3S debba essere effettuata soltanto nel caso in cui la cessione comporti la cancellazione totale dei crediti ceduti dall'attivo di bilancio dell'*originator* o anche nel caso in cui, seppur in presenza di una cessione di crediti, la componente di rischio insita in questi ultimi rimanga iscritta nell'attivo dell'*originator*.**